

## COMMISSIONE IX

## LAVORI PUBBLICI

23.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1981

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
SULLO ed altri: Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (2417) . . . . .	199
PRESIDENTE . . . . .	199, 202, 210, 211, 213
BIANCO ILARIO . . . . .	210
CIUFFINI . . . . .	201, 212
PADULA . . . . .	210, 211
SANTI . . . . .	211
SANTUZ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	212

La seduta comincia alle 11,30.

ROSSINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

**Discussione della proposta di legge Sullo ed altri: Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche (2417).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sullo, Botta, Reina, Ermelli Cupelli, Fornasari, Santi, Robaldo, Balzardi, Balestracci, Bianco Ilario, Bambi, Arnaud, Matarrese, Moro, Fontana Giovanni, Astone e Rocelli: « Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Poiché il relatore, onorevole Botta, mi ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna, sulla proposta di legge riferirò io stesso. L'onorevole Bot-

ta, cui il mandato di relatore resta comunque affidato, è infatti occupato nella fase conclusiva dell'inchiesta parlamentare sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica del Belice, colpito dal terremoto del gennaio del 1968. L'onorevole Botta ha fatto comunque pervenire un'ampia esposizione scritta che sarà distribuita ai colleghi e di cui darò conto nella relazione. L'onorevole Botta nella prima parte dell'esposizione spiega sostanzialmente come è nata la proposta di legge, che ho assunto il compito di presentare a nome dei colleghi della maggioranza di Governo, sentiti anche i gruppi politici di opposizione. Egli ricorda che si era partiti dall'accelerazione delle procedure relative alle strade ed alle autostrade e che, dopo una discussione in sede di Commissione e di Comitato ristretto si è arrivati all'elaborazione di un complesso di norme, accettate in gran parte dall'opposizione. Cosicché quando fu chiesto che la Presidenza della Camera proponesse all'Assemblea l'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge, tutti i gruppi politici si espressero in senso favorevole ad un rapido esame del provvedimento ed alla estensione delle norme relative a tutte le opere pubbliche.

La proposta di legge reca come primo firmatario il nome del presidente della IX Commissione a titolo di rappresentanza dei partiti di maggioranza, ma anche dello spirito che ha animato gli altri gruppi in seno al Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge in materia autostradale in cui questo testo fu in primo tempo elaborato. Il gruppo comunista si è riservato di presentare una sua proposta di legge, il cui contenuto tuttavia non dovrebbe essere molto dissimile da quello del provvedimento in esame.

Il collega Botta nella sua esposizione scritta insiste su un aspetto paradossale che si è venuto determinando. Infatti il Governo, con le restrizioni creditizie recentemente adottate, ha reso più difficile la vita degli operai del settore. Inoltre tali misure hanno reso spesso ina-

dempienti le pubbliche amministrazioni locali, che sono di fatto in contatto con gli operatori stessi, cosicché l'allungamento dei tempi di esecuzione delle opere pubbliche diventa un fatto dirompente e contraddittorio rispetto alla restrizione del credito che ne viene fuori.

Nella prima parte della relazione l'onorevole Botta addirittura chiede che ci sia una presa di posizione formale della Commissione, nel corso dell'esame di queste proposte di legge, eventualmente sotto forma di ordine del giorno, in cui si richiami la necessità che la Banca d'Italia si attenga alle disposizioni già adottate nel 1973 circa la stretta creditizia relativa alle opere pubbliche. Il collega Botta ignorava tuttavia che, come Presidente della Commissione, avevo già esercitato una azione presso la Banca d'Italia. L'8 aprile, infatti, ho inviato una lettera al governatore Ciampi ritenendo in tal modo di esprimere la volontà di vari gruppi politici ed adeguandomi alla presa di posizione specifica delle confederazioni sindacali.

In questa lettera, allegando la circolare della Banca d'Italia del 26 luglio 1973, ricordavo che in quella occasione si usò, nell'applicazione delle restrizioni creditizie, un trattamento differenziato per il settore delle costruzioni. Di quella circolare venivano quindi sottolineati due punti ed in particolare i seguenti: « Non vengono computati ai fini dei suddetti limiti i prefinanziamenti sui mutui stipulati con istituti di credito speciali risultanti da idonea documentazione »... D) Sono parificate ai prefinanziamenti di cui sopra e perciò non comprese nel computo del limite del 12 per cento, le operazioni di finanziamento di imprese appaltatrici di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche se affidate da committenti privati ».

Il governatore della Banca d'Italia, con una lettera del 17 aprile, mi ha specificato le ragioni per cui l'istituto in questa occasione non ritiene di dover seguire la stessa linea adottata nel 1973. Do lettura alla Commissione di tale let-

tera perché ritengo che possa rivestire notevole interesse:

« Onorevole Presidente,

mi riferisco alla lettera dell'8 corrente con la quale Ella - richiamandosi ad un precedente provvedimento della Banca d'Italia sul limite all'accrescimento degli impieghi - ha chiesto che le operazioni di prefinanziamento sui mutui stipulati con istituti di credito speciale, nonché i finanziamenti alle imprese appaltatrici di opere pubbliche vengano esclusi dall'aggregato sottoposto a vincolo.

Al riguardo, mi preme farLe presente che l'esclusione delle operazioni sopraindicate ha riguardato un periodo particolare e iniziale di utilizzo dei controlli diretti di espansione del credito bancario. In una fase di incipiente inflazione e di squilibri nella bilancia dei pagamenti le modalità delle restrizioni del credito bancario (limitazione alle esposizioni superiori ai 500 milioni, nonché le esclusioni da Lei ricordate) unitamente all'introduzione di un vincolo di acquisto di titoli da parte delle banche miravano a non interrompere la attività di investimento che nel 1973 mostrava segni di ripresa dopo un periodo di contenuta espansione. Le ripetute esclusioni si inserivano in un contesto economico assai diverso da quello attuale caratterizzato, come Le è noto, da un processo inflazionistico e da *deficit* della bilancia commerciale di notevoli dimensioni.

Peraltro, a parte il diverso contesto economico, l'esperienza fatta nel 1973-74 ha rivelato notevoli difficoltà nella individuazione delle operazioni di prefinanziamento, assai diversificata essendo l'attività di finanziamento degli investimenti, con conseguente impossibilità di determinazione delle dimensioni del fenomeno nonché di verifica della corretta applicazione della normativa.

L'esigenza di combattere il processo inflazionistico ha portato alla inclusione nel recente provvedimento anche dei settori finora non sottoposti a contingentamento (comuni e province e posizioni inferiori ad una determinata soglia).

Per tutte le considerazioni sopra esposte non si rende possibile, nonostante l'attento vaglio della problematica da Lei sollevata, accogliere quanto prospettato.

Ritengo comunque opportuno farLe presente che il settore edilizio è tenuto in considerazione dalle Autorità monetarie; al fine di non ostacolare il processo di investimento, in un periodo caratterizzato da difficoltà di collocamento delle obbligazioni, è stato anche per il primo semestre del 1981 rinnovato per le aziende di credito l'obbligo di acquisto di titoli emessi dagli istituti di credito edilizio con ciò assicurando - attraverso i finanziamenti a medio e lungo termine - un'adeguata assistenza creditizia al comparto in parola ».

In conclusione, il governatore Ciampi ha rilevato come oggi sia diverso il contesto economico e quindi come diversa sia la posizione che il Ministero del tesoro ha ritenuto di dover seguire. In secondo luogo nella lettera si fa riferimento al fatto che la applicazione della norma ha presentato alcune difficoltà. Infine vi è la considerazione che, se non altro, vi potrà essere un certo alleggerimento delle difficoltà nel collocamento delle obbligazioni attraverso opportune disposizioni della Banca d'Italia.

Onde evitare che ci si avviasse sulla medesima strada, con la prospettiva di ottenere il medesimo risultato, ho ritenuto opportuno portare fin da ora a conoscenza della Commissione i passi già da me intrapresi.

Detto questo, intendo dar lettura ai colleghi della relazione predisposta dall'onorevole Botta, ritenendo che sia opportuno rinviare ad altra seduta una più approfondita discussione sui problemi affrontati dalla proposta di legge n. 2417, anche in considerazione del fatto che alcuni colleghi, appartenenti ad altri gruppi, hanno preannunciato la presentazione di una proposta di legge sulla stessa materia, che dovrà pertanto essere abbinata.

CIUFFINI. Siamo d'accordo su questa proposta, che corrisponde a quanto già convenuto.

PRESIDENTE. Do pertanto lettura della relazione scritta predisposta dall'onorevole Botta:

La proposta di legge d'iniziativa dei gruppi parlamentari di maggioranza recante: « Ulteriori norme per la accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche » ha lo scopo di rivedere alcuni meccanismi riguardanti le varie fasi nella esecuzione delle opere pubbliche, al fine di introdurre ulteriori snellimenti procedurali che l'esperienza operativa ha dimostrato essere necessari.

Prima di passare all'esame del testo di legge in questione, vorrei ricostruire le vicende e le considerazioni che hanno portato alla stesura dell'articolato.

Come è noto, nel 1979, a seguito della presentazione di svariati progetti di legge in materia autostradale di competenza di questa Commissione (disegni di legge nn. 899 e 900 e proposta di legge n. 1153), si convenne sulla opportunità di costituire un Comitato ristretto per l'esame dei provvedimenti che furono poi abbinati, per la predisposizione di un piano organico di investimenti per tutto il settore autostradale.

I lavori del Comitato, protratti dal mese di maggio del 1980 a quello di febbraio 1981 (10 mesi), si sono focalizzati, in particolare, su uno schema di articolato, predisposto dal Governo e presentato, in via informale, al Comitato stesso.

In questo articolato, nel Titolo II, venivano altresì previste una serie di norme per l'accelerazione delle procedure di appalto alcune delle quali connesse alla situazione dei lavori autostradali ma che, con ritocchi marginali, avrebbero potuto essere estese a tutto il settore delle opere pubbliche.

Proseguendo i lavori del Comitato, alla ricerca di più ampie intese possibili in ordine agli investimenti da effettuare e, in via più generale, alla formulazione di un piano di linee programmatiche nel quale conferire razionalità al completamento e alla migliore utilizzazione di opere già esistenti o all'esecuzione di nuovi tratti, l'esame della parte relativa allo snellimento

delle procedure, si considerava di fatto concluso, per il raggiungimento di un diffuso consenso politico.

Più di recente, sotto la spinta delle note vicende economiche nazionali ed internazionali, che hanno portato a provvedimenti di restrizione del credito, rese ancora più rigide a seguito della manovra monetaria, si è ritenuto opportuno e necessario accelerare l'approvazione delle norme riguardanti le procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche, estrapolandole dal testo del Comitato ristretto e riformulandole in modo da consentire l'estensione dell'ambito di applicazione a tutto il settore di interesse.

È di tutta evidenza, infatti, che la stretta creditizia, recentemente disposta, rende più difficile la effettuazione di investimenti, soprattutto nel settore delle opere pubbliche. Questo, infatti, pur essendo finanziato con stanziamenti iscritti nel bilancio, senza pertanto una apparente necessità di ricorso al credito, nella fase iniziale, ma anche durante tutto il corso dell'esecuzione, presuppone che gli operatori incaricati della realizzazione dei programmi debbono fare ricorso al credito stesso. Inoltre, l'applicazione anche alle imprese di costruzione delle misure di contenimento del credito può compromettere la regolarità dei lavori, determinando rallentamenti, oltre a rendere difficile l'avvio dei programmi di prossimo appalto o appena appaltati.

D'altra parte le imprese (e in genere i soggetti incaricati dell'attuazione dei programmi) non possono rinunciare all'investimento, o ridurlo o rallentarne l'attuazione essendo vincolati da impegni contrattuali per l'esecuzione di opere promosse da altri.

I vincoli contrattuali a carico degli appaltatori di opere pubbliche sono quindi particolarmente pesanti anche perché la esecuzione dell'opera deve svolgersi secondo ritmi, definiti e controllati dalle Amministrazioni committenti, il cui mancato rispetto, anche se causato dall'aumento del costo del denaro o da restrizioni creditizie, è un fatto antigiuridico, contrattualmente

perseguibile e comunque oneroso per l'appaltatore.

La proposta al nostro esame persegue anche lo scopo di cercare di superare questa contraddizione paradossale che vede nello stesso soggetto (lo Stato e la sua articolazione amministrativa) portate avanti due posizioni antitetiche: da un lato, infatti, si avviano lavori ponendo precisi e vincolanti impegni a carico delle imprese appaltatrici, dall'altro si impedisce a queste il ricorso al credito per l'esecuzione degli stessi lavori.

Va d'altro canto detto che le misure proposte, pur essendo dirette ad aumentare la liquidità delle imprese e quindi ad assorbire parzialmente gli oneri derivanti dal ricorso al mercato del credito, non sono, tuttavia, sufficienti a fronteggiare i grossi problemi che deriveranno al settore delle opere pubbliche dalla stretta creditizia.

Le misure proposte possono costituire una risposta di primo tempo diretta a tamponare gli effetti cercando di evitare che si verifichi una caduta verticale e forzata della produttività degli investimenti pubblici.

Sarà pertanto opportuno, come già avvenne in situazioni analoghe vissute non più di 8 anni fa, che si intervenga con provvedimenti, anche di carattere amministrativo, per escludere le operazioni di finanziamento di imprese appaltatrici di opere pubbliche dall'applicazione della manovra di contenimento del credito. Nel luglio del 1973 tale misura fu adottata con una circolare della Banca d'Italia; oggi lo stesso mezzo potrebbe essere nuovamente idoneo allo scopo. Invito pertanto la Commissione a convenire sulla necessità di impegnare il Governo, con l'approvazione di un ordine del giorno *ad hoc*, ad adottare le misure suddette.

Tornando alla proposta al nostro esame e alle possibilità che essa offre per integrare gli interventi sull'economia recentemente decisi dal Governo, è opportuno ricordare che questa manovra appena avviata con i provvedimenti di restrizione creditizia, per non essere puramente recessiva, si prefigge di accompagnare gli inter-

venti restrittivi con il taglio della spesa corrente, da un lato e, dall'altro, con il potenziamento degli investimenti. Sennonché, tale manovra, incontra difficoltà proprio nel taglio delle spese correnti e, nell'individuare i settori di investimento, sembra, al momento, trascurare il settore delle opere pubbliche.

Peraltro, anche se attualmente non appare ancora individuata una manovra di investimento nel settore delle opere pubbliche, vanno comunque guardati con particolare attenzione il proseguimento e il completamento del piano di investimenti decisi negli anni passati e meglio noti con le denominazioni sintetiche di « piano Stammati », « piano straordinario di intervento nel settore delle opere pubbliche » e sui quali si continua ancora ad operare attraverso ulteriori stanziamenti previsti nella legge finanziaria n. 146 del 1980 e in quella del 1981 recentemente approvata.

Proprio nell'attuazione di tali programmi si registrano ritardi anche in considerazione degli attuali sistemi di affidamento degli appalti che non rispondono più agli scopi di una celere e concorrente manovra delle opere pubbliche finalizzata a potenziare gli investimenti della mano pubblica, privilegiando gli interventi in conto capitale.

L'obiettivo da conseguire è quindi quello di rendere possibili, anche nella presente congiuntura economica, gli investimenti pubblici. Questo obiettivo può essere raggiunto, come già detto, sia con modifiche alle attuali norme che consentano l'operatività del sistema, pur in presenza di una diminuita accessibilità al credito, sia con uno snellimento delle procedure che incida su alcuni nodi fondamentali delle fasi dell'appalto ed in particolare in quelle dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo.

Questa seconda esigenza, alla quale il progetto di legge in esame vuol dare alcune risposte, è più che mai sentita, non solo dagli operatori del settore ma anche da tutte le Amministrazioni committenti statali e non (a tale proposito, le Regioni, ad esempio, hanno più volte sottolineato,

in occasione di pubblici dibattiti, l'esigenza di predisporre una normativa in tal senso).

Ci siamo posti, quindi, l'obiettivo di rimeditare, alla luce dei mutamenti intervenuti, i rapporti tra le imprese esecutrici e i soggetti appaltanti o concedenti, che debbono oramai svolgere e trovare una codificazione su un piano se non paritario, quantomeno, di collaborazione costruttiva, proprio al fine di ridurre i tempi morti, le occasioni di contenzioso che allontanano sempre più nel tempo la conclusione dell'opera pubblica e la possibilità di utilizzazione proficua da parte della intera collettività.

Le stesse considerazioni di urgenza e necessità che hanno spinto i proponenti del progetto di legge n. 2417, ad adoperarsi, per l'enucleazione di queste norme dall'insieme dei provvedimenti in materia autostradale, per i quali si richiede un prosieguo di discussione, hanno indotto altresì i gruppi politici ad assentire alla assegnazione in sede legislativa a questa Commissione della proposta stessa e impongono ora una rapida approvazione, senza che ciò comporti una pregiudiziale preclusione alle proposte che sulla stessa materia i partiti di opposizione hanno preannunciato di voler presentare.

Di seguito si illustrano i singoli articoli di cui si compone la proposta al nostro esame.

L'articolo 1 fissa il principio secondo il quale il calcolo dell'importo della revisione prezzi è ancorato ad un programma di lavori preventivamente stabilito. Con tale principio si apporta una sostanziale modifica all'attuale sistema del calcolo della revisione prezzi riferito all'andamento dei lavori, risultante dalla contabilità.

L'obiettivo che si intende raggiungere con la disposizione in esame è quello di conferire maggiore certezza ai rapporti intercorrenti tra Amministrazione committente ed impresa esecutrice, per l'eliminazione di tutte quelle occasioni di contenzioso che talvolta nascono in relazione agli slittamenti dei tempi esecutivi.

A tale scopo, la norma fissa le seguenti regole: il nuovo sistema si applica

soltanto agli appalti di valore superiore ad 1 miliardo: infatti, si conviene nel ritenere non congruo un sistema che impone, per appalti di piccola entità, la stesura di un programma di lavori, d'intralcio, per la sua complessività, al corretto adempimento degli obblighi contrattuali; il programma viene predisposto dall'Amministrazione committente ed è vincolante per l'impresa. Nel caso in cui l'Amministrazione non ottemperi all'obbligo prescritto, l'impresa può sottrarsi ad essa presentando un proprio programma alla Direzione dei lavori. In un termine perentorio di 15 giorni, la Direzione dei lavori deve presentare le eventuali modifiche al programma stesso. Nel caso contrario, trascorso inutilmente il termine indicato e del resto non prorogabile, il programma predisposto dall'impresa diventa vincolante per l'Amministrazione committente. Nel caso di appalto-concorso, il programma è comunque presentato dall'impresa unitamente all'offerta.

L'andamento previsto nel programma non è tuttavia immutabile. Se infatti eventi e circostanze non imputabili all'appaltatore alterino le originarie previsioni, il programma deve essere rivisto ed adattato a tale diversa situazione.

Il programma rimane, pertanto, quello precedentemente stabilito solo nel caso che i ritardi siano imputabili all'appaltatore; il calcolo di esecuzione in fase di progettazione e di riduzione del programma deve effettuarsi, tenendo conto delle normali sospensioni provocate da eventi meteorologici sfavorevoli. La disposizione chiarisce in modo esplicito, che la determinazione *a priori* dei tempi di sospensione, deve essere fatta « nella misura delle normali previsioni », tenendo, pertanto, conto degli andamenti stagionali medi nella zona di esecuzione. Una volta stabilito il tempo massimo di sospensione, calcolato sulla base dei fattori indicati, la disposizione stabilisce inoltre che non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste determinate dai suddetti eventi per i periodi previsti.

In conclusione con l'articolo 1, attraverso la previsione di un sistema che de-

## VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

termina specificamente, per il calcolo della revisione prezzi, i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati, si offre maggiore certezza ai rapporti tra Amministrazione committente ed imprese esecutrici, impedendo anche così la possibilità di modificare artificialmente, da parte delle imprese, l'andamento dei lavori per usufruire di maggiori compensi revisionali.

Con la disposizione di cui all'articolo 2, si concretizzano quelle manovre di compensazione alla stretta creditizia, al fine proprio di attutirne gli effetti; si favorisce, infatti, una maggiore liquidità delle imprese, con il pagamento di oneri che esse sostengono nel corso dei lavori.

A tal fine si prevede la corresponsione all'impresa del residuo 15 per cento degli acconti revisionali, nei termini e con gli effetti di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, che, allo stato attuale, costituisce una trattenuta dell'Amministrazione committente su ogni stato di avanzamento dei lavori. La norma prevede inoltre che devono essere corrisposti anche gli importi residui degli acconti per revisione prezzi relativi a lavori eseguiti o in corso prima dell'entrata in vigore della legge, compresi quelli inerenti ad acconti dovuti in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1974.

Tale pagamento è sottoposto alle seguenti condizioni: che l'impresa ne faccia richiesta; che vi sia da parte dell'impresa la prestazione, per un importo equivalente al pagamento, di una fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa, la quale svolge normali funzioni di garanzia per l'Amministrazione committente.

In conclusione, con il pagamento dell'insieme delle trattenute indicate si favorisce, con adeguate garanzie per l'Amministrazione, la liquidità delle imprese, con effetti che incidono positivamente sulle offerte di gara. Del resto, tali ritenute a titolo cautelativo, allo stato attuale, non hanno ragione d'essere, in quanto, come illustrato nella relazione alla proposta di legge, a differenza del precedente sistema di calcolo della revisione dei prezzi (che era basato su conteggi provvisori in cor-

so di opera e quindi su calcoli approssimativi) quello oggi vigente è impostato su criteri tali che, a fine lavori, non possono emergere situazioni di « scoperto » per l'Amministrazione.

Con la disposizione dell'articolo 3, si rende obbligatoria, per l'Amministrazione committente nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data dell'offerta, la corresponsione dell'anticipazione, al fine di fornire, in tempi utili, alle imprese le risorse finanziarie necessarie per affrontare le spese corrispondenti con la fase iniziale dei lavori.

L'istituzione dell'obbligo di corrispondere l'anticipazione all'impresa vuole modificare, in modo sostanziale, il sistema attuale nel quale la richiesta alla pubblica amministrazione delle somme di anticipazione rientra tra le facoltà della impresa. Dal riconoscimento di un tale diritto, consegue che, prima che si provveda all'effettivo accredito delle somme, occorre che l'impresa ne faccia domanda alla Amministrazione committente, a cui farà seguito, nel rispetto delle procedure, da parte di quest'ultima, la corresponsione delle somme richieste. Tale corresponsione, per la complessità e lungaggine dell'*iter*, avviene di solito in ritardo rispetto ai tempi in cui sorge per l'impresa la necessità di poter disporre dell'anticipazione. In conseguenza di ciò, nel sistema vigente, queste ultime normalmente non chiedono l'anticipazione, preferendo mantenere la revisionabilità di tutto l'importo dei lavori, con conseguenti maggiori oneri per l'Amministrazione.

Nella nuova disposizione l'obbligo di corresponsione dell'anticipazione trova però un limite e un correttivo nel termine perentorio di tre mesi dalla data dell'offerta. Alla scadenza del termine indicato, non prorogabile, nasce a favore dell'impresa il diritto di rinunciare alla erogazione delle somme, se essa ritiene ormai non più economicamente conveniente poter usufruire dell'anticipazione.

Come illustrato nella relazione, la fissazione della data dell'offerta, come data iniziale da cui decorre il termine di tre mesi, deriva da due ordini di motivi: è

l'unica data certa nel corso della procedura di affidamento; la disponibilità della anticipazione costituisce un importante elemento economico che l'appaltatore valuta al momento della presentazione dell'offerta.

L'ultimo comma della disposizione in esame ha carattere interpretativo e innovativo: è interpretativo nei confronti dell'articolo 14, secondo comma, della legge n. 1 del 1978, laddove precisa che l'importo contrattuale insuscettibile di revisione, nel caso di corresponsione dell'anticipazione, è quello corrispondente al primo 20 per cento dell'ammontare totale del lavoro eseguito e non quello corrispondente al 20 per cento su ogni stato di avanzamento dei lavori; è innovativo nella parte in cui la disposizione fissa il principio che l'ammontare insuscettibile di revisione prezzi non può, in nessun caso, superare il 20 per cento dell'ammontare di aggiudicazione o di affidamento, a prescindere da quelle che saranno le vicende delle norme sulle anticipazioni.

La disposizione di cui all'articolo 4 fissa nuovi criteri e tempi per la corresponsione degli interessi dovuti alle imprese esecutrici per ritardato pagamento delle rate di acconto sugli stati di avanzamento e della rata di saldo. Si tratta della norma che più direttamente attenua le difficoltà delle imprese per la stretta creditizia, permettendo loro di recuperare in parte le conseguenze del ritardato incasso dei crediti. La norma quindi si applica anche ai contratti in corso, essendo questi i più colpiti dalla situazione generale.

Nell'attuale disciplina, la corresponsione degli interessi è regolata dai diversi capitoli generali delle varie Amministrazioni pubbliche, oppure da atti contrattuali, ovvero anche dalla stessa legge. Nell'ambito di una normativa ormai conosciuta e consolidata, la disposizione in esame prevede le seguenti innovazioni: introduzione di un sistema automatico di corresponsione degli interessi per ritardato pagamento - scompare, infatti, l'onere a carico dell'appaltatore, per la esigibilità degli stessi, di apposizione della riserva

nel documento contabile alle condizioni e modalità stabilite e contestualmente nasce l'obbligo a carico della Amministrazione committente di corrispondere, con il pagamento sul successivo stato di avanzamento, l'ammontare relativo agli interessi dovuti per ritardato pagamento -; previsione della inderogabilità del sistema - viene, infatti, sancita la nullità assoluta dei patti in contrario o in deroga al principio della automaticità della corresponsione degli interessi, con i quali si intenda, in qualunque modo, prescindere dalla applicazione della disposizione in esame -.

Nell'articolo 4 viene inoltre abbreviato di trenta giorni il termine stabilito agli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici.

La disposizione in esame mira anch'essa a venire incontro alle esigenze di liquidità delle imprese in relazione ai costi che hanno sostenuto per l'esecuzione dei lavori; infatti, con l'eliminazione di una serie di procedure che erano a solo carico delle imprese per vedere adempiuta la prestazione derivante da un diritto riconosciuto, quale quello della corresponsione da parte della Amministrazione committente degli interessi per ritardato pagamento, si dà la effettiva possibilità, in tempi utili, alle imprese stesse di disporre di somme il cui credito è pienamente maturato, con riferimento a parti di lavoro già eseguite.

L'articolo 5 si riferisce alla fase di collaudazione dei lavori, stabilendo che le operazioni a questa collegate devono essere ultimate entro sei mesi (termine che si protrae fino ad un anno in caso di lavori complessi o di particolare natura). Se alla scadenza del termine suindicato l'Amministrazione non ha provveduto al collaudo, l'appaltatore ha diritto alla restituzione di tutte le somme e le fidejussioni prestate a titolo di garanzia.

Con la disposizione in esame non si vuole sconvolgere il sistema già esistente: all'Amministrazione, infatti, spetterà comunque il diritto-dovere di verifica ed approvazione dei lavori eseguiti, nel ri-



spetto delle procedure stabilite per legge, e sull'appaltatore incomberanno le eventuali responsabilità nell'ipotesi di difetti nei lavori oggetto del contratto. Ma per tentare di modificare una situazione di ingiustificati e macroscopici ritardi nelle operazioni di collaudo nella quale versa l'Amministrazione committente, col fine proprio di consentire, in termini ragionevoli, una volta ultimati i lavori, il perfezionamento del rapporto contrattuale, si è pensato di incidere sul rapporto economico sottostante, attraverso la restituzione, come già detto, delle somme e delle fidejussioni trattenute a titolo di garanzia.

La norma contenuta nell'articolo 6 completa i casi previsti dalla legge nei quali l'appaltatore, nell'esecuzione dei lavori pubblici può prestare garanzia mediante fidejussione o polizza assicurativa.

Si prevede, infatti, che anche la cauzione provvisoria, necessaria per la presentazione delle offerte alla gara di appalto, può essere prestata mediante fidejussione o polizza assicurativa, portando così un giusto e più volte auspicato correttivo al sistema attuale.

Considerato il minor costo di tali forme di garanzie, anche con questa disposizione si persegue lo scopo di diminuire la dipendenza delle imprese dal settore creditizio.

Con la disposizione di cui all'articolo 7 si attua una rivalutazione, in relazione all'inflazione, delle classifiche di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, affinché queste ultime siano corrispondenti alle potenzialità reali delle imprese.

Al fine di non privare le Amministrazioni appaltanti di una concorrenza più efficace e per ragioni di equità che assicurino ad ogni impresa la sua giusta collocazione sul mercato, si è previsto un sistema di rivalutazione che tenga conto del permanente processo inflazionistico delle varie classifiche di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori attraverso l'applicazione di un giusto valore di riequilibrio pari ad una maggiorazione del 50 per cento degli attuali importi, maggiorazione che, comunque, è in percen-

tuale inferiore ai reali costi di costruzione.

Con la norma in esame, si introduce un sistema automatico di adeguamento, evitando così che questo avvenga da parte di ogni impresa iscritta, attraverso la richiesta singola con l'osservanza delle procedure prescritte, davanti agli organi competenti. Ciò comporterebbe la inevitabile conseguenza della presentazione di un numero incalcolabile di domande di adeguamento a cui i soggetti pubblici competenti non potrebbero provvedere che con ritardi notevoli.

L'ultimo comma della disposizione in esame, intende inoltre affermare il principio secondo il quale per l'ammissione agli appalti relativi ad opere complesse, l'Amministrazione deve richiedere che i concorrenti siano iscritti nella sola categoria di specializzazione che, per la sua prevalenza tecnica e qualitativa, caratterizzi l'opera nel suo complesso.

Nel bando può essere contenuta, se ed in quanto esistano le condizioni per farlo, la previsione di una categoria prevalente alternativa e sostitutiva alla prima indicata.

L'articolo 8 prevede un sistema semplificato per adeguare i prezzi a base d'asta degli appalti di lavori, al solo fine dell'espletamento delle gare, in relazione agli aumenti intervenuti dalla fase della progettazione dell'opera, valutati al momento della gara stessa.

Allo stato attuale, accade infatti che, in presenza di progetti i cui valori non corrispondono alle esigenze reali, gli importi a base d'asta risultano troppo bassi rispetto ai costi, con il conseguente fenomeno delle gare deserte, che le gare in aumento non hanno ancora eliminato. Per evitare ciò, l'Amministrazione appaltante dovrebbe farsi carico di ripercorrere tutto il complesso iter per la riformulazione del prezzo aggiornato, con il rischio che una volta terminato il procedimento di adeguamento, si riscontra ugualmente, dati i tempi necessari per la nuova verifica, la non corrispondenza dei prezzi alle esigenze reali.

Per evitare tale fenomeno, come detto nella relazione, la norma consente di aggiornare il prezzo a base d'asta senza la necessità della acquisizione di tutti i pareri e dei controlli oggi previsti al solo scopo di evitare inutili ritardi e permettere il rapido affidamento dei lavori, mentre l'Amministrazione inizia le procedure di integrazione dei finanziamenti come già previsto per le gare in aumento.

L'articolo 9, al primo comma, consente l'adozione del criterio disciplinato dall'articolo 4 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (sistema di aggiudicazione all'offerta che eguaglia o più si avvicina alla media calcolata sul 50 per cento delle offerte al maggior ribasso) anche ai lavori ricadenti nella legge 8 agosto 1977, n. 585, e ciò al fine proprio di evitare il fenomeno delle offerte anomale perché troppo basse. Tale fenomeno, da sempre caratteristico degli appalti in Italia, danneggia le imprese più serie e l'Amministrazione, la quale deve farsi carico o di verificare la congruità dell'offerta, con sprechi notevoli di tempo, o di concludere il contratto con l'impresa che ha presentato un'offerta anomalmente troppo bassa, con il rischio poi, in sede di esecuzione, di non veder rispettati gli obblighi contrattuali.

Con l'introduzione anche del metodo di cui all'articolo 4 della legge n. 14 del 1973, per gli appalti disciplinati dalla legge n. 584 del 1977, si vuole attenuare tale fenomeno di esasperazione della concorrenza, in quanto, l'aggiudicazione viene fatta con il sistema delle medie delle offerte.

Tale criterio, inoltre, a differenza di quelli regolati nei precedenti articoli 2 e 3 della legge n. 14 del 1973, come anche specificato nella relazione alla proposta di legge, non contrasta con il divieto comunitario di adottare le schede segrete: il sistema di medie dell'articolo 4 è fondato, infatti, sulle offerte delle imprese e non su limiti precostituiti dall'Amministrazione.

La disposizione, inoltre, prevede la possibilità di sospensione delle forme di pubblicità indicate dalla legge n. 584 del 1977, per i soli appalti di lavori in attuazione

del « piano Stammati » e della legge finanziaria 1980. Tale deroga, con la contestuale previsione di forme alternative di pubblicità, trova fondamento nella necessità, in presenza di programmi straordinari ed urgenti, di abbreviare i tempi di aggiudicazione degli appalti. La sospensione è ovviamente limitata sia settorialmente, come già indicato, sia temporalmente (fino al 31 dicembre 1982).

Tuttavia, per evitare di porsi in contrasto con i principi comunitari dettati in materia, la norma indica la forma di pubblicità da adottare per gli appaltanti rientranti nei suindicati programmi: la pubblicità si realizza mediante affissione negli albi degli enti appaltanti, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

La norma è stata inserita in considerazione del fatto che il limite di applicazione della citata legge, un miliardo fissato nel 1971, è ormai obiettivamente troppo basso e che, comunque, le imprese hanno già dimostrato, in sede di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, di possedere le capacità indicate ai citati articoli.

La disposizione stabilisce che le imprese interessate a partecipare alla gara possono far pervenire la loro segnalazione di interesse, senza con ciò differenziare la loro posizione rispetto ad una generica e non garantita aspettativa.

Ciò comporta che l'Amministrazione committente, nella individuazione dei soggetti da invitare, non è vincolata dalle domande pervenute, con la importante conseguenza, come illustrato, che, pur in presenza di una vasta gamma di concorrenti, quest'ultima non è costretta a tenere comportamenti obbligati che riducono la sua libertà di azione e fanno affluire alle gare imprese che scaricano nell'offerta le tensioni concorrenziali nel mercato.

Sempre allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione, viene stabilito che, per gli appalti di valore inferiore a 10 miliardi, le imprese devono, per l'ammissione alla gara, presentare soltanto il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le categorie

e gli importi richiesti nel bando di gara, senza ulteriore dimostrazione dei requisiti previsti agli articoli 17 e 18 della legge n. 584 del 1977.

La norma contenuta all'articolo 10 riafferma il principio che i lavori aggiuntivi sono subordinati al parere favorevole del competente organo deliberante oppure consultivo dell'Amministrazione committente.

L'articolo 14 ammette la possibilità che i capitolati speciali di appalto possano prevedere la corresponsione all'impresa di premi di incentivazione per la accelerazione dell'esecuzione dei lavori.

Si tratta senza dubbio di una norma decisamente valida. Riuscire, infatti, ad accorciare i tempi di esecuzione di un'opera pubblica consentirebbe una maggiore rispondenza, per l'attività dell'Amministrazione pubblica, alla sua finalità essenziale che è quella di raggiungere la massima soddisfazione dell'interesse pubblico.

La previsione nel capitolato speciale di premi per una più veloce esecuzione delle opere appaltate potrebbe poi spingere le imprese a concentrare le proprie risorse produttive in quell'opera, evitando di conseguenza inutili dispendi ed eccessive dispersioni.

Si prevede un incentivo economico alle imprese per accelerare l'esecuzione dei lavori. Tale incentivo non costituirà un ulteriore costo di esecuzione delle opere in quanto l'Amministrazione risparmierà in termini di revisione prezzi.

L'articolo 12 aggiunge una ulteriore ipotesi a quelle previste all'articolo 5 della legge n. 584 del 1977 nel quale si prevedono i casi di esclusione dalla osservanza delle norme di cui alla citata legge.

Tale ipotesi aggiuntiva indica la possibilità di ricorso alla trattativa privata, nel caso di lavori dichiarati urgenti, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, completando così la previsione di cui alla lettera d) del citato articolo 5 della legge n. 584 del 1977.

L'articolo 13 risponde essenzialmente alla finalità di accelerare le procedure di

aggiudicazione di alcuni lavori a cura dell'ANAS.

Infatti viene stabilito che il parere del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, deve essere richiesto sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importi superiori a 5 miliardi, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero superiori a 3 miliardi quando si intende provvedere a trattativa privata o in economia, elevandosi in tal modo notevolmente i precedenti importi ripetutamente incrementati e da ultimo dalla legge 3 gennaio 1978, n. 1, che erano rispettivamente di 3.000 milioni e di 1.500 milioni.

Analogamente il parere del Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, deve essere richiesto sui progetti di lavoro o forniture di importo complessivo fra 1 e 5 miliardi, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero fra 1 e 3 miliardi quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia. I precedenti importi, anche accresciuti recentemente dalla stessa citata legge 3 gennaio 1978, n. 1, erano nella misura fra 1.500 e 3.000 milioni e fra 500 e 1.500 milioni.

Quanto poi al terzo ed al quarto comma dell'articolo in argomento è noto che già la legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha confermato definitivamente la competenza dei dirigenti dei compartimenti dell'ANAS in ordine all'approvazione, previo parere di un comitato tecnico amministrativo compartimentale, dei progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire cinquecento milioni, qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

L'approvazione dei progetti poi equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.

Con i due commi in esame il limite di importo di lire 500 milioni viene elevato a lire 1 miliardo.

Il quinto comma introduce una norma che conferisce il carattere della definitività all'esclusione della necessità del parere del Consiglio di Stato per le vertenze sorte tra Amministrazione ed imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penali contrattuali.

Detta esclusione, introdotta in via temporanea e con intenti di semplificazione procedimentale dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, con la già ricordata legge 13 maggio 1965, n. 431, è stata ripetutamente prorogata e da ultimo fino al 31 dicembre 1982 (articolo 2 della legge 2 dicembre 1973, n. 845).

Il preciso riferimento all'intervenuta sospensione della necessità dell'atto consultivo del Consiglio di Stato anche in ordine alle vertenze che sono parte integrante del contratto di appalto ha funzione di interpretazione autentica intesa a garantire la certezza del diritto in relazione al momento procedimentale delle vertenze stesse, attese alcune discrasie interpretative che si sono verificate in sede di concreta applicazione della norma sospensiva del disposto dell'articolo 20 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

L'articolo 14 intende introdurre una ulteriore accelerazione nella determinazione delle indennità di esproprio e nel pagamento delle medesime.

La norma stabilisce, infatti, che per le procedure espropriative di competenza dell'ANAS, la rappresentanza dell'ANAS stessa per la determinazione concordata è conferita all'ingegnere capo ad esaurimento od aggiunto, che l'approvazione delle indennità compete al dirigente di compartimento (o ufficio speciale equiparato), che questo ultimo potrà disporre il pagamento diretto delle indennità, previa apertura di credito a proprio favore.

Tale norma integra opportunamente le disposizioni dell'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, che ha già introdotto alcune semplificazioni per la corresponsio-

ne di acconti sulle indennità di esproprio, al fine di allontanare il rischio di un possibile contenzioso sulle espropriazioni di non rilevante entità.

Con l'articolo 15 si stabilisce che, al fine proprio di dotare l'ANAS delle possibilità e degli strumenti necessari per una razionalizzazione su tutto il territorio nazionale della progettazione delle opere di propria competenza, l'Ente dovrà, entro 18 mesi dall'approvazione della presente legge, predisporre una serie di schemi-tipo per la realizzazione dei progetti.

Così al secondo comma viene fatto l'obbligo al Ministero dei lavori pubblici, nel termine di un anno dalla approvazione della presente legge, ad emanare un decreto disciplinante sia le modalità tecniche per la progettazione, sia quelle per l'affidamento di incarichi ad istituti e professionisti esterni.

A questo punto potremmo rinviare alla prossima settimana l'apertura della discussione sulle linee generali della proposta di legge, riservandoci una attenta considerazione delle argomentazioni addotte dal governatore e dell'ultimo capoverso della sua lettera, al fine di verificare se le norme a favore dell'edilizia siano sufficienti a risolvere i problemi esistenti in tale settore. Ho l'impressione che la pura polemica resterebbe lettera morta e ritengo perciò più conveniente fare proposte concrete su un piano costruttivo.

**BIANCO ILARIO.** Desidero rilevare che l'attuazione della legge n. 457 è praticamente bloccata, sia per le opere iniziate sia per quelle da iniziare, in quanto sono state bloccate le concessioni di mutui.

**PRESIDENTE.** Infatti le organizzazioni imprenditoriali hanno fatto soprattutto questa rimostranza, cioè che il modo in cui si è applicata all'edilizia la restrizione del credito è diverso da quello adottato nel 1973.

**PADULA.** Vorrei rilevare, dopo l'opportuna iniziativa del presidente, che non basta dare atto nel verbale del semplice

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

recepimento di una comunicazione che viene dagli organi monetari, che per altro precisa un aspetto che è di natura prevalentemente tecnica, senza considerare quelli che sono gli aspetti politici del problema della politica creditizia nel campo edilizio. Infatti il richiamo al vincolo di portafoglio che fa il governatore è privo di contenuto e di significato, in quanto credo che allo stesso governatore sia noto che l'incremento sui depositi bancari non esiste, mentre esisteva nel 1973. D'altra parte l'iniziativa del presidente e la risposta del governatore riguardano soltanto le restrizioni al credito a breve termine, mentre le preoccupazioni dell'onorevole Bianco riguardano i mutui.

**PRESIDENTE.** La mia proposta era nel senso di dare una risposta unitaria della Commissione, dopo una discussione che potrà avvenire nella seduta di mercoledì prossimo.

**PADULA.** Ritengo che la Commissione non debba dare alcuna risposta alla lettera del governatore della Banca d'Italia, perché eventualmente dovremmo cogliere l'occasione per chiedere al Governo quali provvedimenti intenda adottare per il settore edilizio nell'ambito complessivo della politica creditizia, che non attiene solo alle anticipazioni colpite dalle restrizioni creditizie ma a tutti i problemi della provvista, del tasso d'interesse, del vincolo di portafoglio, del tasso di inflazione. Gli istituti di credito, poiché pretendono di avere un tasso d'interesse del 19,50 per cento anziché del 17,15, non stanno più erogando mutui, neppure quelli sui quali è stata accesa ipoteca.

Sul piano metodologico, prendiamo atto dell'opportuna iniziativa del presidente, ma per chiedere che eventualmente si preveda un incontro con il Governo, al fine di verificare le sue intenzioni in tema di edilizia e di opere pubbliche, che sono i settori maggiormente penalizzati dagli eventi inflazionistici. Non mi sembra infatti opportuno che in questa sede si apra una sorta di contenzioso con la

Banca d'Italia, che è l'organo tecnico che dà risposte esclusivamente sul piano tecnico.

Le scelte politiche spettano al Governo ed al Parlamento; è quindi chiaro che è al Governo ed in particolare ai ministri finanziari che, in questo momento, dovrà fare riferimento la Commissione per un confronto e per verificare se le misure finora adottate siano compatibili con la vitalità del settore.

**PRESIDENTE.** Vorrei chiarire che non c'è dissenso tra la mia posizione e quella dell'onorevole Padula.

Nella sua relazione, l'onorevole Botta aveva chiesto che sul problema creditizio la Commissione si pronunciasse con un ordine del giorno al termine della discussione sulla proposta di legge. Indipendentemente da questa discussione, nella mia posizione di Presidente della Commissione avendo ricevuto sollecitazioni da alcuni gruppi politici e dalle organizzazioni di categoria, ho ritenuto di aprire un dialogo con la Banca d'Italia per la ragione che obiettivamente le posizioni ufficiali dell'organo di governo di questo istituto risultavano diverse da quelle assunte nel 1973.

Tutto questo lascia impregiudicata la facoltà della Commissione di ascoltare il Governo su questo argomento. Colgo l'occasione per invitare il sottosegretario Santuz a fare presente questo orientamento della Commissione.

**SANTI.** La risposta del governatore Ciampi e le considerazioni contenute nella relazione dell'onorevole Botta credo che rendano opportuna una ampia discussione sulla questione.

Sono pertanto favorevole al rinvio della discussione e ritengo che in una successiva seduta potrebbe svolgersi l'audizione del governatore della Banca d'Italia.

**BIANCO ILARIO.** Riterrei utile che il confronto tra la Commissione ed il Governo, in particolare il Ministro del tesoro, avvenga nell'ottica posta dall'onore-

vole Padula. Infatti la lettera del governatore della Banca d'Italia esamina un solo aspetto del problema ma vorrei fare presente che, accanto alle difficoltà delle imprese, esistono anche quelle delle cooperative, forse ancora maggiori.

Per questo settore dell'edilizia la situazione è molto grave perché sono stati bloccati i mutui dei quali era già stato firmato il condizionato al 17 per cento, e questo solo per poter cambiare il tasso di interesse. È inutile, in queste condizioni, che il Parlamento approvi leggi a favore delle cooperative quando poi non esistono gli elementi per renderle operative.

Sono quindi favorevole a che la prossima settimana sia posto all'ordine del giorno questo provvedimento, con l'auspicio che, in quella occasione, il Governo venga a riferire sui problemi che nascono dalla nuova linea di politica creditizia.

CIUFFINI. La lettera del governatore Ciampi mostra in modo evidente la pericolosità e la gravità della linea di politica economica perseguita dal Governo che, ripercorrendo tracce già percorse in passato, annuncia tagli alla spesa pubblica corrente e poi, di fatto, mette in moto meccanismi che riescono solo ad impedire la spesa pubblica per investimenti.

È questa una linea ampiamente nota e conosciuta; c'è solo da meravigliarsi di come si possa percorrere questa strada ignorando che ha già provocato nel passato conseguenze che sarebbero tanto più gravi oggi in condizione della situazione economica peggiore delle precedenti.

Oggi, la vera scelta che si pone è quella di cambiare il Governo e la sua politica economica; occorre, inoltre, richiamare all'ordine alcune persone che ultimamente si sono lanciate in modo improvvido a dichiarazioni contro coloro i quali evocavano catastrofi.

Quando si approvano le leggi, accanto al vincolo di bilancio, bisognerebbe aggiungere il vincolo della effettiva e pratica possibilità di attuazione delle leggi stesse. Poco fa il collega Bianco si riferi-

va appunto alla inutilità di legiferare se poi le leggi che il Parlamento emana non potranno essere applicate.

Mi domando come si possa varare un « piano casa », un « piano autostrade », un « piano opere pubbliche » quando poi è già stato deciso che la politica economica non accompagnerà questi sforzi.

Il Governo deve prendere atto di questo problema e deve riferire alla Commissione nei modi già richiesti, e cioè attraverso rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici e della Banca d'Italia. Dico questo soprattutto in termini conoscitivi, perché è chiaro che il rapporto non è tra Commissione e Banca d'Italia ma tra Governo e Banca d'Italia; non credo, infatti, che si possa individuare un canale diretto tra Parlamento ed un ramo da attribuire così gelosamente all'esecutivo.

Sono quindi d'accordo sulla necessità di ascoltare nel più breve tempo possibile quale sia l'opinione del Governo su tutta la questione (snellimento delle procedure, piano casa, eccetera) e soprattutto sulla necessità di richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che la sostanza di questa lettera è assolutamente inaccettabile, nel senso che non è possibile negare a coloro che investono nel settore dell'edilizia e delle opere pubbliche un minimo di credito: oggettivamente è possibile individuare tutta una serie di atti, dalla concessione di mutui agli stati di avanzamento, all'aver vinto gare per importi predeterminati, e non vedo come la Banca d'Italia possa dire che non sono individuabili il soggetto o la misura del finanziamento da dare al soggetto. Evidentemente si tratta di una pura e semplice restrizione creditizia di carattere selvaggio tendente a tagliare l'unica cosa facilmente comprimibile, cioè la spesa pubblica.

SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Certamente il Governo di fronte ad un documento così autorevole, sottoscritto dal Governatore della

---

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 APRILE 1981

---

Banca d'Italia, non può non farsi carico della richiesta di chiarimenti in tema di politica creditizia, nell'ambito della discussione generale, che continuerà nella prossima seduta su questa proposta di legge e che ha fornito ai colleghi dei vari gruppi politici l'opportunità per una riflessione più ampia in ordine alla gestione finanziaria dei problemi esistenti nel settore dell'edilizia e in quello delle opere pubbliche. Ritiene perfettamente lecita questa richiesta e si farà carico di partecipare, nella composizione opportuna, alla seduta di mercoledì prossimo per rispondere ai quesiti sollevati.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la discussione è rinviata ad una seduta della prossima settimana, in cui il Governo riferirà sui problemi di politica creditizia.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 12,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO